Legge di stabilità 2016

Rivalutazione dei beni di impresa: limitato *appeal* fiscale e soluzioni alternative

di Davide Cagnoni, Angelo D'Ugo e Alessandro Germani (*)

La possibilità, introdotta dalla Legge di stabilità 2016, di rivalutare i beni di impresa ad un costo, pari complessivamente al 26%, risulta assai poco conveniente in presenza di un'aliquota IRES del 27,50%, destinata peraltro a scendere al 24% dal 1° gennaio 2017. In assenza della possibilità di sfruttare la norma soltanto ai fini civilistici, può essere utile ragionare su soluzioni alternative che consentano in ogni caso di incrementare il patrimonio netto aziendale. Una soluzione, attuabile nell'ambito di una riorganizzazione aziendale, consiste nell'effettuare un conferimento di azienda a favore di una *newco*. L'altra riguarda, invece, il passaggio ai principi contabili internazionali, reso possibile dal Decreto competitività 2014.

1. Premessa

Storicamente, attraverso i provvedimenti di rivalutazione dei beni d'impresa, le società rivalutano (contabilmente e fiscalmente) il valore dei cespiti iscritti in bilancio e, conseguentemente, incrementano il proprio patrimonio netto in misura pari alla differenza fra l'importo dei beni rivalutato e l'imposta sostituiva dovuta. Quest'ultimo aspetto rappresenta spesso una finalità aziendale molto sentita, in particolar modo negli ultimi anni, in quanto i ripetuti Accordi di Basilea riguardanti i requisiti patrimoniali delle banche, impattano sulle stesse imprese che dalle banche ricevono il credito necessario alla propria attività. In altre parole, un miglioramento dell'*equity* e dei *ratios* patrimoniali delle imprese è in grado di condizionare positivamente le stesse nella relazione con la banca e nella possibilità di ottenerne credito.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui la misura di rivalutazione possa essere effettuata soltanto a fini fiscali, ovvero imponga in ogni caso l'assoggettamento ad imposizione sostitutiva sui maggiori valori, sarà determinante che l'**imposta sostitutiva** sia adeguata e **coerente rispetto alle aliquote ordinarie** di imposta assolte dalle imprese. In caso contrario, infatti, la rivalutazione non risulterà conveniente e all'impresa sarà preclusa la possibilità di soddisfare le esigenze bancarie esposte in precedenza, se non a costi eccessivi.
Chiaramente tutto ciò si verifica nei casi in cui non sia consentito sfruttare la misura di rivalutazione unicamente con finalità civilistiche.
In siffatte circostanze, allora, può essere utile, in presenza di condizioni che suggeriscano di strutturare le imprese in una logica di gruppo o di aderire ai principi contabili internazionali per favorire il processo di internazionalizzazione, valutare soluzioni alternative alla rivalutazione dei beni quali:
- il **conferimento dell'azienda** o **di un ramo della stessa** a favore di una società di nuova costituzione (*newco*), a seguito del quale la confe-

(*) Dottori commercialisti, Studio GDC Corporate & Tax, Milano.

rente viene a strutturarsi quale *holding*, mentre la conferitaria riceve l'azienda (o ramo) beneficiando di valori rivalutati rispetto a quelli che risultavano in capo alla conferente, senza che ciò determini alcuna imposizione fiscale in virtù del fatto che il conferimento di azienda è operazione neutrale ai sensi dell'art. 176 del T.U.I.R.;
- l'**esercizio dell'opzione per l'adozione dei principi IAS/IFRS**, applicabili in via facoltativa anche ai bilanci individuali delle società di capitali che non fanno parte di un gruppo che adotta tali principi nel bilancio consolidato, purché non si tratti di soggetti tenuti al bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c.

Di seguito verranno, pertanto, analizzate le criticità, in termini di possibile interesse per le imprese, del provvedimento di rivalutazione dei beni d'impresa contenuto nella Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), per poi valutare le due soluzioni alternative - il conferimento d'azienda e l'opzione per i principi contabili internazionali - che consentono in ogni caso, a determinate condizioni, di raggiungere l'obiettivo di rafforzare il patrimonio netto della società.

2. Rivalutazione dei beni d'impresa

L'art. 1, comma 889, ss. della Legge di stabilità 2016 ha nuovamente previsto la possibilità di operare la rivalutazione dei beni d'impresa esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 (1), riproponendo un'opportunità potenzialmente di interesse per le imprese ma che si è mostrata da subito non scevra da criticità.
In particolare, sono due gli aspetti che penalizzano tale disposizione, ovvero l'onerosità ed il **forzato effetto fiscale**.
Il costo della misura (accompagnato altresì dal differimento temporale con cui i maggiori valori assumono rilevanza fiscale) appare infatti troppo elevato, attestandosi al **16% per i beni ammortizzabili** e al **12% per quelli non ammortizzabili** (terreni e partecipazioni). Inoltre, la riserva in sospensione di imposta che viene contabilizzata a seguito della rivalutazione potrà essere affrancata versando un'**ulteriore imposta sostitutiva con aliquota pari al 10%**.
A conti fatti, pertanto, complessivamente la rivalutazione dei beni di impresa costerà il 26% per i beni ammortizzabili e il 22% per quelli non ammortizzabili. In considerazione del fatto che attualmente l'aliquota fiscale IRES è pari al 27,50% e che, con decorrenza 1° gennaio 2017 la stessa si ridurrà al 24% (2), risulta evidente come non ci sia alcuna convenienza, quantomeno sotto il profilo strettamente fiscale, ad optare per questa riedizione della norma di rivalutazione.
Va detto che, qualora l'impresa decida comunque di optare per la rivalutazione dei propri beni, anche in virtù dei **benefici di natura contabile** (e conseguentemente patrimoniali) che ne possono derivare, andrà attentamente valutata l'opportunità o meno di procedere anche all'**affrancamento del saldo attivo di rivalutazione**.
Ricordiamo, infatti, che tale posta risulta essere in sospensione di imposta, il che comporta il suo assoggettamento ad IRES o IRPEF in caso di distribuzione (il problema non si pone ai fini IRAP in quanto la stessa non è dovuta ai sensi del D.M. n. 162/2001). Va da sé, pertanto, che qualora non vi siano previsioni di distribuzione di dividendi nel breve/medio periodo, l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione comporterà un **sicuro incremento del costo della rivalutazione** stessa, senza alcun apparente beneficio. Viceversa, se si prevede di distribuire la riserva iscritta in bilancio, l'assoggettamento alla sostitutiva del 10% evita il successivo assoggettamento ai fini IRES o IRPEF che appare ben più oneroso.
Come argomentato in premessa, infatti, la misura di rivalutazione dei beni costituisce per l'impresa un'occasione per migliorare il proprio **patrimonio netto**. L'incremento dei valori degli *assets*, infatti, riverbera i propri effetti positivi anche nel rapporto con le banche e precisamente ai fini dell'istruttoria necessaria alla concessione dei fidi, in quanto una maggiore consistenza patrimoniale integra un requisito che migliora i *ratios* dell'azienda e quindi condiziona positivamente anche l'istituto di credito in relazione ai propri coefficienti patrimoniali.
L'impresa, tuttavia, per cogliere la favorevole opportunità appena descritta, è obbligata ad assolvere l'imposta sostitutiva, quantomeno quella relativa al maggior valore dei beni ammortizzabili (16%) e non ammortizzabili (12%), in quan-

(1) Per un'analisi più ampia del contenuto della disposizione di rivalutazione si veda G. Andreani A. Tubelli, "Riapertura dei termini per la rivalutazione di beni d'impresa, terreni e partecipazioni", in *il fisco*, n. 45/2015, pag. 4325 ss.; L. Gaiani, "Rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio 2015", in *il fisco*, n. 4/2016, pag. 334 ss.

(2) Art. 1, comma 61, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

to la misura in questione non è consentita soltanto a scopi civilistici.
In altre parole, poiché il *wording* dell'attuale disposizione normativa ricalca quello contenuto nella precedente legge di rivalutazione (art. 1, comma 133, della Legge n. 147/2013), si giunge alla conclusione di **escludere la possibilità** di sfruttare l'opportunità offerta dalla Legge di stabilità 2016 a **scopi solo civilistici**.
In questo senso, infatti, si è espressa in passato l'Agenzia delle entrate in relazione alla precedente norma di rivalutazione contenuta nella Legge di stabilità 2014, in relazione alla quale era stato chiarito che la stessa risultava simile a quella contenuta nella Legge finanziaria 2006, con la conseguenza che la rivalutazione effettuata in sede contabile doveva necessariamente assumere valenza fiscale con il versamento dell'imposta sostitutiva. Ciò a differenza dell'opportunità offerta dalla legge di rivalutazione contenuta nell'art. 15 del D.L. n. 185/2008, attraverso la quale era stata prevista la possibilità di rivalutare i beni d'impresa anche solo ai fini contabili. Il D.L. n. 185/2008, infatti, stabiliva espressamente la facoltà (e, quindi, non l'obbligo) di versare un'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio (3).
Sotto questo profilo, quindi, non si può non notare come il legislatore sia stato poco oculato nella formulazione dell'attuale norma di rivalutazione dei beni d'impresa. Infatti, se l'obiettivo era quello di consentire un miglioramento patrimoniale delle imprese, ciò avrebbe dovuto comportare la possibilità di sfruttare la misura anche soltanto con finalità civilistiche, come è avvenuto in passato con la rivalutazione introdotta dall'art. 15 del D.L. n 185/2008. In alternativa, considerata l'attuale aliquota IRES e la riduzione già prevista per l'anno prossimo, avrebbe avuto più senso prevedere una minore **aliquota dell'imposta sostitutiva** sui beni rivalutati, in modo da scongiurare il fatto che la misura complessiva dell'affrancamento dei maggiori valori e del saldo attivo di rivalutazione sia sostanzialmente **in linea con l'attuale aliquota IRES** e addirittura superiore a quella vigente fra un anno, facendo venir meno completamente la convenienza ed il senso della previsione contenuta nella Legge di stabilità 2016.
In considerazione di quanto sopra esposto, appare evidente che l'attuale disposizione di rivalutazione dei beni d'impresa non consente di raggiungere l'obiettivo di un rafforzamento patrimoniale della società, se non a costo di affrontare un onere fiscale di fatto proibitivo.
Per questo motivo, può essere opportuno valutare soluzioni alternative, che di seguito provvederemo ad analizzare in maniera dettagliata.

3. Conferimento di azienda

L'operazione di conferimento di azienda o di ramo di azienda permette di raggiungere obiettivi non solo di portata industriale, ma anche organizzativa e finanziaria. In particolare questi ultimi si verificano quando l'operazione non coinvolge soggetti terzi ma nasce e si sviluppa all'interno dell'impresa, in modo tale da migliorarne l'organizzazione e l'approccio nei confronti dei *competitors* esterni. In queste circostanze, il conferimento permette di scorporare dalla società originaria (conferente) l'**azienda o specifici rami** della stessa, apportandoli ad una società di nuova costituzione (*newco*/conferitaria). Nello specifico, la società conferente, in contropartita dell'apporto effettuato, riceverà le azioni o quote rappresentanti il capitale della società conferitaria. Nel caso in cui la conferente si limiti a scorporare un ramo di azienda potrebbe assumere il ruolo di ***holding* mista**. Ciò accade, ad esempio, quando sussiste la necessità di segregare un determinato *business* in una società di nuova costituzione, evitando che il valore di quest'ultima sia condizionato dalla restante parte del *business* e rendendo più semplice, in chiave futura, il coinvolgimento di soci terzi. Viceversa, se oggetto di conferimento è l'intera azienda, la conferente si qualifica come società di gestione di partecipazioni (***holding* pura**).

3.1. Aspetti civilistici e fiscali

In questa sede ci limiteremo ad individuare i principali aspetti civilistici e fiscali del conferimento d'azienda quale operazione che consente di raggiungere l'obiettivo del rafforzamento patrimoniale della società (4).
Il Codice civile non contiene una **nozione di conferimento d'azienda**, pertanto l'operazione viene disciplinata mediante l'applicazione delle norme in materia di:
- conferimenti di beni in natura nelle società di persone (art. 2254 c.c.), nelle Spa (artt. 2342,

(3) Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E del 14 maggio 2014 e n. 13/E del 4 giugno 2014.
(4) Per un'analisi approfondita degli aspetti civilistici e fiscali dei conferimenti di azienda si vedano L. De Rosa, A. Russo, M. Iori, *Operazioni Straordinarie*, Sole - 24 Ore, VIII ed., 2016, E. Zanetti, *Manuale delle operazioni straordinarie,* Eutekne, III ed., 2013.

2343, 2343-*ter* e 2343-*quater* c.c.) e nelle S.r.l. (artt. 2464 e 2465 c.c.);
- aumento del capitale sociale mediante conferimenti di beni in natura (art. 2252 c.c. per le società di persone, artt. 2440 e 2441, comma 4 e 6 c.c. per le Spa e art. 2481-*bis* c.c. per le S.r.l.);
- trasferimento d'azienda (artt. da 2555 a 2562 c.c.).

Con riferimento ai **conferimenti in natura** e, quindi, di azienda o rami della stessa, in una società di capitali, è opportuno sottolineare che la società conferente deve presentare una **relazione giurata di stima** per l'attestazione del valore del bene conferito, redatta da un soggetto terzo rispetto alle parti coinvolte nell'operazione (5).

L'obbligo risponde all'esigenza di garantire ai terzi ed in particolare ai creditori della società, che l'effettivo valore dell'azienda conferita non sia inferiore a quello ad essa attribuito dalle parti ai fini dell'incremento del patrimonio netto di tale società. In altre parole, il legislatore fa estrema attenzione al fatto che non si verifichino fenomeni di annacquamento del capitale, che si configurano come situazioni patologiche rispetto all'obiettivo di rafforzamento dell'*equity* che, viceversa, con l'operazione di conferimento si può lecitamente raggiungere.

Per quanto concerne, invece, gli **aspetti fiscali**, in particolare il trattamento ai fini IRES dei maggiori valori degli *assets* emersi nella perizia redatta dall'esperto, è importante ricordare che il conferimento d'azienda costituisce un'**operazione fiscalmente neutra** ai sensi dell'art. 176 del T.U.I.R. Nello specifico, infatti:
- il conferente non realizza alcuna plusvalenza imponibile o minusvalenza deducibile;
- la società conferitaria subentra senza soluzione di continuità nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti.

Di fatto, tutti i **plusvalori latenti** emersi alla data del conferimento non sono tassati in capo al conferente e non vengono riconosciuti in capo alla società conferitaria, rinviandone la **tassazione al momento del loro eventuale realizzo** da parte di quest'ultima.

Per inciso, ricordiamo altresì che l'operazione di conferimento di azienda non genera materia imponibile ai fini IRAP in quanto la plusvalenza da conferimento è iscritta fra le componenti dell'area straordinaria (circolare Agenzia delle entrate n. 27/E del 26 maggio 2009) (6).

In virtù di quanto sopra esposto, appare evidente che l'eventuale rivalutazione degli *assets* da parte del perito nell'ambito di un'operazione di conferimento d'azienda o ramo della stessa può consentire il **rafforzamento patrimoniale della società**.

Scopo difficilmente raggiungibile, se non mediante sacrifici estremamente onerosi, con la misura di rivalutazione dei beni contenuta nella Legge di stabilità 2016, in considerazione delle criticità della stessa messe in luce nei paragrafi precedenti.

3.2. Limiti e opportunità dell'operazione

Esistono una serie di ulteriori aspetti (criticità ed opportunità) legati alla natura della conferente e, quindi, al tipo di attività che la stessa porrà in essere *post* conferimento, che meritano di essere analizzati e valutati nella pianificazione di un'operazione di conferimento aziendale (7).

In precedenza è stato precisato che la società conferente può mantenere alcuni rami di azienda e qualificarsi come *holding* mista, oppure trasformarsi in una *holding* pura a seguito dello scorporo dell'azienda produttiva.

In questa seconda ipotesi, la *holding* potrà limitarsi a svolgere una **gestione statica delle proprie partecipazioni** oppure, qualora mantenga il *management* direzionale e/o il marchio, si potrà qualificare come *holding* dinamica che svolge una serie di servizi a favore delle altre entità di gruppo.

In siffatte circostanze è necessario prestare attenzione alla disciplina delle **società di comodo** prevista dall'art. 30 della Legge n. 724/1994. In questo senso, infatti, se tale disciplina è più agevolmente superabile per le *holding* dinamiche grazie ai ricavi derivanti dai servizi infragruppo o dalle *royalties* ricevute per la concessione del marchio, altrettanto non può dirsi per le *holding* statiche. Queste, infatti, limitandosi alla **mera**

(5) In caso di Spa, l'art. 2343, comma 1 c.c. stabilisce che l'esperto chiamato a redigere la perizia di stima sia designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, mentre l'art. 2343-*ter* c.c. prevede i casi in cui il conferimento possa avvenire senza relazione di stima. In presenza di S.r.l., invece, l'art. 2465, comma 1, c.c. prevede l'intervento di un revisore legale o di una società di revisione, senza la necessità di intervento del Tribunale ma lasciando all'impresa la facoltà di scelta.

(6) A tale riguardo ricordiamo che il D.Lgs. n 139/2015 ha recepito in Italia la nuova Direttiva bilanci 2013/34/UE che ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2016, rilevanti modifiche fra le quali l'eliminazione dell'area straordinaria. Sono pertanto attesi chiarimenti legislativi o di prassi amministrativa in relazione alle ricadute fiscali delle succitate modifiche.

(7) D. Cagnoni, A. Germani, "Conferimenti, *holding* premiate", in *Il Sole - 24 Ore* del 29 luglio 2015.

detenzione delle partecipazioni, potrebbero non essere in grado di ottenere i ricavi minimi, unicamente derivanti dai dividendi societari, utili a superare il test di operatività previsto dalla norma citata (resta ovviamente ferma la possibilità di avvalersi delle cause di esclusione automatica dalla disciplina delle società non operative previste dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008).
Un altro aspetto critico riguarda l'**indetraibilità ai fini IVA**.
La **gestione delle partecipazioni** costituisce **attività esente** ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e, conseguentemente, determina l'impossibilità da parte della società di detrarre l'IVA sugli acquisti effettuati afferenti tali operazioni.
Anche in questo caso è opportuno distinguere tra *holding* statiche e dinamiche. Nel primo caso, infatti, l'indetraibilità dell'IVA è totale e fisiologica essendo naturalmente legata al tipo di attività svolta, coincidente con la mera detenzione di partecipazioni. Diversa è la situazione per le *holding* dinamiche. Per queste ultime, infatti, si può generare un problema di pro-rata di detrazione derivante dalla concomitanza di operazioni esenti da IVA (gestione delle partecipazioni) e soggette ad IVA (servizi infragruppo o concessione dei marchi). La criticità può essere risolta valutando di optare per la **separazione delle attività** ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972. In questo modo, infatti, l'IVA generata dai costi direttamente afferenti ai servizi infragruppo effettuati dalla *holding* in favore delle società controllate risulterebbe completamente detraibile (8).
Infine, è utile evidenziare che i problemi di ***transfer pricing* interno** derivanti da un orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli anni che mirava a colpire le transazioni infragruppo tra società residenti dovrebbero essere ormai superati. Questo in considerazione della novità, introdotta dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, riguardante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria di applicare la disciplina del *transfer pricing* alle operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato. Tuttavia, in considerazione del fatto che tali operazioni restano, in ogni caso, soggette al **sindacato di inerenza** previsto dall'art. 109, comma 5, del T.U.I.R., è opportuno che le imprese evitino:

- di predisporre **contratti "laconici"**;
- di produrre **fatture con generiche descrizioni**;
- di realizzare servizi ed **operazioni prive di valide ragioni economiche**, finalizzate esclusivamente al perseguimento di vantaggi fiscali.

Fin qui sono state poste in evidenza alcune criticità, che sono tuttavia superabili attraverso gli opportuni accorgimenti individuati.
In merito alle opportunità invece, accanto agli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, l'operazione di conferimento aziendale può condurre all'accentramento ed alla migliore gestione delle attività di ricerca e sviluppo nell'ottica di usufruire dell'**agevolazione del *patent Box*** introdotta dalla Legge di stabilità 2015 che consiste, in estrema sintesi, in un regime di detassazione del reddito riveniente da alcuni *intangible* aziendali (9).
Ci riferiamo, in particolare, alla esigenza di individuazione del contributo economico dell'*intangible* nel caso in cui lo stesso non sia concesso in utilizzo a terzi.
In questi casi, infatti, la determinazione di tale contributo dovrebbe passare necessariamente attraverso una **procedura di *ruling*** per concordare con l'Agenzia delle entrate l'ammontare del reddito agevolabile individuato dal contribuente. Di contro, il conferimento del ramo di azienda contenente l'*intangible* ad una *IP company* permetterebbe di individuare più facilmente il contributo economico apportato dal bene intangibile ed oggetto di detassazione, in quanto lo stesso verrebbe concesso dalla *IP company* alle entità del gruppo e verrebbe facilmente misurato attraverso la *royalty* contrattualmente prevista con i beneficiari. In tale circostanza, per inciso, il *ruling* sarebbe meramente facoltativo.
L'operazione in questione, secondo l'Agenzia delle entrate (circolare n. 36/E/2015) nel presupposto che la conferitaria svolga una ***sostantial activity* in tema di ricerca e sviluppo**, non può ritenersi elusiva o abusiva anche se esclusivamente finalizzata ad evitare il *ruling* obbligatorio, in quanto la stessa non consente di beneficiare di alcun vantaggio fiscale.
A seguito di queste operazioni, tuttavia, non sembra esclusa la possibilità che l'Amministrazione finanziaria decida di aggredire l'operazione ricorrendo al principio dell'abuso del diritto.
La citata pronuncia, infatti, si limita a non censurare l'operazione sotto il profilo meramente

(8) Con riferimento ai costi promiscui, invece, è necessario stabilire dei parametri per attribuirli correttamente alle varie attività. Uno di questi potrebbe essere individuato nel rapporto tra i volumi d'affari delle varie attività (circolare dell'Agenzia delle entrate 22 maggio 1981, n. 18).

(9) Per una visione organica della disciplina si veda G. Ascoli e M. Pellecchia, "Regole attuative per il *Patent Box*: verso la semplificazione, ma restano ancora alcuni dubbi", in *il fisco*, n. 42/2015, pag. 4007 ss.

procedurale (possibilità di non attivare obbligatoriamente la procedura di *ruling*) ma nulla dice in merito agli eventuali maggiori benefici fiscali che potrebbero originarsi, ad esempio, da un incremento del *nexus ratio* a seguito dell'operazione straordinaria (10).

4. Passaggio ai principi contabili internazionali

Rammentiamo, infine, che in alternativa alla soluzione del conferimento di azienda ipotizzata in precedenza, l'obiettivo di **incrementare il valore del patrimonio netto contabile** delle società potrebbe essere ugualmente raggiunto esercitando l'opzione per l'adozione dei principi IAS/IFRS. I soggetti obbligati o che possono optare per i principi contabili internazionali sono individuati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005. La lett. g) dell'articolo rappresenta una previsione residuale, in quanto ricomprende le società diverse da quelle individuate nelle precedenti lett. da a) a f) e da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata *ex* art. 2435-*bis* c.c. (11).
Il successivo art. 4 del Decreto riguarda la disciplina del bilancio d'esercizio. Il comma 6 di tale articolo prevedeva che le società disciplinate dalla lett. g) dell'art. 2 del Decreto avessero la facoltà di redigere il **bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali** "a partire dall'esercizio individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della giustizia".
Questa specifica previsione è stata soppressa dall'art. 20, comma 2, lett. a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (12). In altre parole, il Decreto competitività del 2014 ha soppresso la previsione, per i soggetti residuali sopra citati, in forza della quale l'**opzione del passaggio agli IAS** per il bilancio individuale dovesse essere legata ad un Decreto ministeriale, anche in considerazione del fatto che lo stesso era atteso dal 2005 e non è stato mai promulgato. A seguito della citata modifica, pertanto, anche questi soggetti, qualora abbiano dimensioni tali da superare la previsione del bilancio in forma abbreviata, avranno la possibilità di optare per la redazione del bilancio di esercizio in base ai principi contabili internazionali (13).
Ciò consente, di conseguenza, ai soggetti che ne siano interessati, di optare liberamente per il passaggio agli IAS/IFRS.
Nell'ambito di tale procedura, c.d. **FTA** (***First Time Adoption***), per quanto concerne i beni materiali vi sarà la possibilità di abbandonare il costo storico e di sostituirlo con un **valore di costo presunto**, che coincide con il *fair value* alla data della migrazione (IFRS 1, 16).
Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 38/2005 l'incremento patrimoniale dovuto all'iscrizione delle attività materiali al **valore equo** (***fair value***) quale sostituto del costo è imputato a capitale o ad una specifica riserva.
Sotto questo profilo, pertanto, risulta chiaro che l'eventuale rivalutazione di un cespite - dipendente dall'abbandono del criterio del costo a favore del *fair value* - consente di raggiungere l'obiettivo di ottenere una **maggiore patrimonializzazione dell'impresa**, ovvero lo scopo che si sarebbe potuto raggiungere con la misura di rivalutazione dei beni contenuta nella Legge di stabilità 2016.
Dal punto di vista strettamente fiscale il passaggio ai principi contabili internazionali presenta una notevole differenza rispetto all'opzione di rivalutare i beni d'impresa secondo la corrente misura della Legge di stabilità.
In quel caso, infatti, come si è precedentemente argomentato, la rivalutazione è obbligatoriamente fiscale, e soltanto a quelle condizioni è in grado di riverberare i propri effetti anche ai fini civilistici; di conseguenza, risulta obbligatorio procedere all'affrancamento dei maggiori valori dei cespiti e sostenere l'onere dell'imposta sostitutiva.
Di contro, il passaggio ai principi IAS/IFRS è fiscalmente neutrale ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. (14) e quindi potrà essere effettuato - e l'obiettivo della maggiore patrimonializzazione raggiunto - senza dover sostenere alcun onere sotto il profilo fiscale.

(10) M. Leo, "Quegli incroci pericolosi tra abuso e *Patent Box*", in *Il Sole - 24 Ore* del 24 febbraio 2016.

(11) Ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c. le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

(12) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

(13) G. D'Angelo, M. Piazza, "L'opzione IAS rivaluta il patrimonio", in *Il Sole - 24 Ore* del 13 settembre 2014.

(14) Si vedano in tal senso la circolare del Consorzio studi Intesa San Paolo n. 7/2009, la soluzione IAS ABI n. 65/2008 e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7/E del 28 febbraio 2011.